



N° PAP-00790-2023

Il presente atto viene affisso all'Albo  
Pretorio on-line  
dal 09/02/2023 al 24/02/2023

L'incaricato della pubblicazione  
ANTONIO PETROZZIELLO

# Comune di Avellino

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6/2023 del 23/01/2023

**OGGETTO:** APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI GIUDIZI TRIBUTARI PENDENTI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE E MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE (ART. 5 DELLA L 130/2022 - ART. 15 TER D.L. 34/2019)

Il giorno 23/01/2023 alle ore 18:01 e seguenti in Avellino, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi notificati a norma di legge e dello statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seconda convocazione, sessione straordinaria, per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
GIANLUCA FESTA	P		ETTORE IACOVACCI	P	
UGO MAGGIO	P		FRANCESCO IANDOLO	P	
MONICA SPIEZIA		A	ALESSANDRA ANTONIA IANNUZZI	P	
GENNARO CESA		A	FRANCESCA MEDUGNO	P	
LUCA CIPRIANO		A	GERARDO MELILLO	P	
ANTONIO COSMO	P		CARMINE MONTANILE	P	
GIOVANNI CUCCINIELLO	P		MIRKO PETROZZIELLO		A
TERESA CUCCINIELLO	P		FERDINANDO PICARIELLO		A
GABRIELLA D'ALIASI		A	COSTANTINO PREZIOSI		A
ANTONELLO DE RENZI	P		LUIGI PREZIOSI	P	
ELIA VIRGINIO DE SIMONE	P		FRANCESCO RUSSO		A
FRANCESCA DE VITO		A	AMALIO SANTORO		A
CARMINE DI SAPIO	P		MARIO SPINIELLO	P	
GIANLUCA GAETA	P		JESSICA TOMASETTA	P	
MARIETTA GIORDANO		A	LUIGI URCIUOLI		A
NICOLA GIORDANO	P		GIOVANNA VECCHIONE	P	
DIEGO GUERRIERO	P				

Assiste: VINCENZO LISSA - Segretario Generale

Presiede: UGO MAGGIO - Presidente del Consiglio

Verificato il numero legale, UGO MAGGIO - Presidente del Consiglio, invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i Dirigenti dei servizi interessati hanno espresso i pareri richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

**Esito: Approvata con immediata esecutivita'**

Documento di Consultazione

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che:

- l'art. 5 - *“Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti presso la Corte di Cassazione”* della L. n. 130/2022, nel testo modificato dall'articolo 41-bis, comma 2, lettera b), del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142, dispone quanto di seguito:
  - “1. *Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 100.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.*
  - 2. *Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 50.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.*
  - 3. *Le controversie tributarie di cui ai commi 1 e 2 possono essere definite a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.*
  - 4. *Per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge, purché, alla data della presentazione della domanda di cui al comma 8, non sia intervenuta una sentenza definitiva.*
  - 5. *L'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui ai commi 1 e 2 comporta la contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa ripartizione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89. In ogni caso le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.*
  - 6. *Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo le controversie concernenti anche solo in parte: a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.*
  - 7. *La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.*
  - 8. *Entro il termine di cui al comma 7, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed è effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.*
  - 9. *Ai fini della definizione delle controversie si tiene conto di eventuali versamenti già effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, fermo restando il rispetto delle percentuali stabilite nei commi 1 e 2. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché' eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.*
  - 10. *Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7.*

11. *L'eventuale diniego della definizione va notificato entro trenta giorni con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di cassazione.*
12. *In mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 7, il processo e' dichiarato estinto, con decreto del presidente. L'impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione.*
13. *La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia piu' pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8.*
14. *Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo.*
15. *Ciascun ente territoriale stabilisce, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e' parte il medesimo ente o un suo ente strumentale”.*

**CONSIDERATO** che:

alla data di approvazione della presente deliberazione risultano pendenti alcuni ricorsi presso la Suprema Corte di Cassazione in relazione ad atti per i tributi comunali per i quali questo Comune di Avellino è parte processuale;

**CONSIDERATO** inoltre che il citato art. 5 della L. 130/2022 al comma 15 prevede che gli enti territoriali dispongono l'applicazione della disciplina statale "con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti", e pertanto mediante l'adozione di un proprio atto regolamentare;

**RITENUTO** che la definizione agevolata rappresenti un'opportunità per il Comune, in quanto:

- consente di ridurre il contenzioso in essere ed il rischio di soccombenza presso il giudice di legittimità;
- elimina il rischio che in sede di giudizio la Suprema Corte, riconoscendo le ragioni di controparte, possa condannare l'Ente alla refusione delle spese di lite;

**RITENUTO** ancora che il ricorso alla definizione agevolata offra significativi vantaggi anche per il contribuente, considerata la possibilità per quest'ultimo di ottenere una riduzione significativa del debito tributario grazie all'esclusione delle sanzioni e degli interessi nonché di una quota dell'importo dovuto per il tributo;

**CONSIDERATO** che occorre apportare modifiche ed integrazioni ai precedenti regolamenti, in materia di concessione di rateizzi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 572 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, nonché occorre prevedere nuove misure di contrasto all'evasione dei tributi locali, al fine di migliorare ulteriormente la percentuale di riscossione dei tributi stessi;

**VISTO** l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare generale in materia di entrate degli enti territoriali;

**VISTA** la proposta di regolamento a tal fine predisposta dalla competente struttura comunale e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

**ACQUISITO** il parere favorevole dell'organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile dal Responsabile dei Servizi finanziari, ai sensi dell'art 49, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

**PRESO ATTO** che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data ..... dalla competente Commissione Consiliare, la quale ha rimesso il seguente parere: \_\_\_\_\_;

## DELIBERA

1. di approvare, ai sensi del comma 15 dell'art. 5 della L n. 130/2022 nel testo modificato dall'articolo 41-bis, comma 2, lettera b), del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142, l'allegato " **Regolamento per la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti presso la corte di cassazione e misure di contrasto all'evasione fiscale (ART. 5 DELLA L 130/2022 - ART. 15 TER D.L. 34/2019) -**" (Allegato A);
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DL n. 201 del 2011, la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
3. di disporre, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 l'immediata eseguibilità del presente atto al fine di garantire una idonea e tempestiva informazione a favore dei contribuenti interessati.

Di seguito delibera modificata e approvata, in sede di seduta consiliare del 23 gennaio 2023, dall'emendamento presentato dal Consigliere Diego Guerriero.



Numero Proposta: 301/2022 del 05/12/2022

Ufficio Proponente: BILANCIO E SERVIZI

FINANZIARI Delibera N° \_\_ del \_\_\_\_\_

## Comune di Avellino

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI GIUDIZI TRIBUTARI PENDENTI E MISURE DI CONTRASTO ALLEVASIONE FISCALE (ART. 5 DELLA L 130/2022 - ART. 15 TER D.L. 34/2019)

- Amministratore proponente:
- Dirigente: GIANLUIGI MAROTTA
- Parere Contabile: DOVUTO

#### ANNOTAZIONI

**VARIE:**

Ai sensi dell'Art.49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267, sulla proposta della deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INTERESSATO	<b>Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere: FAVOREVOLE</b>
IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA	<b>Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere: FAVOREVOLE</b>

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che:

- l'art. 5 - *“Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti presso la Corte di Cassazione”* della L. n. 130/2022, nel testo modificato dall'articolo 41-bis, comma 2, lettera b), del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142, dispone quanto di seguito:
  - “1. *Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 100.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.*
  - 2. *Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 50.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.*
  - 3. *Le controversie tributarie di cui ai commi 1 e 2 possono essere definite a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi e' subentrato o ne ha la legittimazione.*
  - 4. *Per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per cassazione e' stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge, purche', alla data della presentazione della domanda di cui al comma 8, non sia intervenuta una sentenza definitiva.*
  - 5. *L'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui ai commi 1 e 2 comporta la contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89. In ogni caso le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.*
  - 6. *Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo le controversie concernenti anche solo in parte: a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.*
  - 7. *La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.*
  - 8. *Entro il termine di cui al comma 7, per ciascuna controversia autonoma e' presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed e' effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.*
  - 9. *Ai fini della definizione delle controversie si tiene conto di eventuali versamenti già effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, fermo restando il rispetto delle percentuali stabilite nei*

commi 1 e 2. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché' eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7.
11. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro trenta giorni con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di cassazione.
12. In mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 7, il processo è dichiarato estinto, con decreto del presidente. L'impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione.
13. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8.
14. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
15. Ciascun ente territoriale stabilisce, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale”.

“VISTA la LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. (GU Serie Generale n.303 del 29-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 43) che all'art. 1 commi da 213 a 218 prevede:

<< 213. In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205, nelle controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30 giugno 2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte, perfezionatasi ai sensi del comma 215, di tutte le pretese azionate in giudizio.

214. La definizione transattiva di cui al comma 213 comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

215. La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti.

216. E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché' eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione transattiva.

217. Alla rinuncia agevolata di cui al comma 213 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 390 del codice di procedura civile.

218. Sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.>>

CONSIDERATO che le disposizioni previste dai commi da 186 a 205 della richiamata L. n. 197/2022 invocano i principi e le procedure già previste dall'art. 5 della L. n. 130/2022 così come modificata ed



**integrata, come ribadito in particolare dal comma 204 della L. n. 197/2022;**

**VISTO l'art. 1 comma 205 della citata L. 197/2022 che così recita:**

**<< 205. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.>>.**

**VISTI i commi dal n. 186 al 205 dell'art. 1 della più volte citata L. n. 197/2022 che disciplinano minuziosamente una serie di strumenti volti ad instaurare la definizione agevolata del contenzioso tributario, in tutti i gradi di giudizio, applicabile anche, ai sensi del comma 205 della medesima legge, con la forma regolamentare richiamando le disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.**

**CONSIDERATA la prevista alternatività per la definizione agevolata delle controversie di natura tributaria in tutti i gradi di giudizio, ritenuto applicabili anche agli Enti Locali mediante approvazione di apposito Regolamento ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 446 del 1997;"**

**CONSIDERATO** che:

alla data di approvazione della presente deliberazione risultano pendenti alcuni ricorsi in relazione ad atti per i tributi comunali per i quali questo Comune di Avellino è parte processuale;

**CONSIDERATO** inoltre che le norme citate prevedono che gli enti territoriali dispongono l'applicazione della disciplina statale " *con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti*", e pertanto mediante l'adozione di un proprio atto regolamentare;

**RITENUTO** che la definizione agevolata rappresenti un'opportunità per il Comune, in quanto:

- consente di ridurre il contenzioso in essere ed il rischio di soccombenza presso il giudice di legittimità;
- elimina il rischio che in sede di giudizio la Corte, riconoscendo le ragioni di controparte, possa condannare l'Ente alla refusione delle spese di lite;

**RITENUTO** ancora che il ricorso alla definizione agevolata offra significativi vantaggi anche per il contribuente, considerata la possibilità per quest'ultimo di ottenere una riduzione significativa del debito tributario grazie all'esclusione delle sanzioni e degli interessi nonché di una quota dell'importo dovuto per il tributo;

**CONSIDERATO** che occorre apportare modifiche ed integrazioni ai precedenti regolamenti, in materia di concessione di rateizzi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 572 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, nonché occorre prevedere nuove misure di contrasto all'evasione dei tributi locali, al fine di migliorare ulteriormente la percentuale di riscossione dei tributi stessi;

**VISTO** l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare generale in materia di entrate degli enti territoriali;

**VISTA** la proposta di regolamento a tal fine predisposta dalla competente struttura comunale e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

**ACQUISITO** il parere favorevole dell'organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile dal Responsabile dei Servizi finanziari, ai sensi dell'art 49, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

**PRESO ATTO** che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 15/12/2022 dalla competente CommissioneConsiliare, la quale ha rimesso il seguente parere:  
Favorevole;

### **DELIBERA**

1. di approvare, ai sensi del comma 15 dell'art. 5 della L n. 130/2022 nel testo modificato dall'articolo 41-bis, comma 2, lettera b), del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 ed ai sensi dell'art. 1 commi da 186 a 205 e dai commi da 213 a 218 della LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 pubblicata in GU Serie Generale n.303 del 29-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 43, l'allegato " **Regolamento per la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti e misure di contrasto all'evasione fiscale** (ART. 5 DELLA L 130/2022 - ART. 15 TER D.L. 34/2019) - " (Allegato A);
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DL n. 201 del 2011, la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
3. di disporre, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 l'immediata eseguibilità del presente atto al fine di garantire una idonea e tempestiva informazione a favore dei contribuenti interessati che a seguito di votazione per appello nominale ha dato il seguente esito: Favorevoli n. 17, Contrari N. 4, Astenuti N. 0, su numero 21 presenti e votanti.

**COMUNE DI AVELLINO**

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI GIUDIZI TRIBUTARI  
PENDENTI PRESSO TUTTE LE GIURISDIZIONI TRIBUTARIE E PRESSO LA CORTE  
DI CASSAZIONE E MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE**

(ART. 5 DELLA L 130/2022 - ART. 15 TER D.L. 34/2019 – ART. 1 COMMI 186 E SEGG. L.  
197/2022)

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 6 del 23 gennaio 2023)

## Sommario

<u>Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 2 - Tributi per i quali è applicabile la definizione agevolata.....</u>	<u>3</u>
<u>Articolo 3 - controversie definibili.....</u>	<u>3</u>
<u>Articolo 4 - Istanza della controparte.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 5 - Perfezionamento della definizione e versamento.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 6 - Pagamento.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 7 Pagamento rateale.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 8 - Modalità di rateizzazione.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 9 - Misure di contrasto all'evasione fiscale.....</u>	<u>6</u>

## Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 ed in attuazione dell'art. 5, comma 15, della L. 130/2022 e dei commi da 186 a 205 e da 213 e segg. dell'art. 1 della L. 197/2022, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in cui è parte il Comune di Avellino o la sua concessionaria nonché, in attuazione dell'art. 15 ter del Decreto-legge del 30/04/2019 n. 34, l'adozione di misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali.

## Art. 2 - Tributi per i quali è applicabile la definizione agevolata

La definizione agevolata di cui al presente regolamento si applica a tutti i tributi locali per i quali il Comune di Avellino è soggetto attivo, indipendentemente dal soggetto a cui sia stata attribuita, nelle forme di legge, la gestione degli stessi.

## Art. 3 - controversie definibili

La definizione agevolata disciplinata dal presente regolamento può essere applicata esclusivamente alle controversie tributarie pendenti al 01 gennaio 2023 presso tutte le giurisdizioni tributarie di ogni grado compresa la Corte di Cassazione, nelle quali è parte il Comune di Avellino quale ente impositore o la sua concessionaria

Per valore della controversia si intende l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento. Per le controversie relative esclusivamente a sanzioni non collegate al tributo, il valore della lite è determinato dall'importo delle stesse.

Non possono essere definite con le agevolazioni previste dal presente regolamento le controversie per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo tributario si sia concluso con pronuncia definitiva.

La soccombenza va valutata in relazione al singolo atto impugnato. In caso di totale soccombenza del contribuente, in entrambi i gradi di giudizio, non è prevista la possibilità di definizione.

## Art. 4 - Istanza della controparte

La controparte del Comune di Avellino o della sua concessionaria in una controversia tributaria pendente può presentare, entro e non oltre il 16 marzo 2023, specifica istanza di applicazione della definizione agevolata disciplinata dal presente regolamento.

La domanda di definizione agevolata della controversia deve essere presentata entro il 16 marzo 2023 su modello predisposto dal Comune di Avellino (Modello A) reso disponibile sul proprio sito istituzionale e sul sito della concessionaria ed essere notificata tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo PEC del Comune di Avellino [ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it](mailto:ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it)

Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo, con allegata la copia di un documento di identità del firmatario dell'istanza nonché Il Mod. F24 semplificato quietanzato.

Detta domanda deve essere presentata dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, il quale, intende definire i giudizi tributari pendenti ai sensi dalla normativa vigente.

## Art. 5 - Perfezionamento della definizione e versamento

La definizione della controversia si perfeziona con la tempestiva presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti determinati in relazione a quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 5 della L 130/2022, salvo l'eventuale diniego.

In caso di rateizzazione dell'importo dovuto la definizione della controversia si perfeziona con il pagamento della prima rata e, per i casi ove questo è richiesto, con la presentazione della garanzia mediante polizza fideiussoria di cui all'art. 4 comma 5 ultimo capoverso del regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30 marzo 2017.

La esatta determinazione di quanto dovuto avviene in autoliquidazione da parte del contribuente. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

L'eventuale diniego della definizione va notificato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di Cassazione.

## Art. 6 - Pagamento

Il pagamento deve avvenire in un'unica soluzione a mezzo Mod. F24 semplificato riportando nella sezione "MOTIVI DEL PAGAMENTO" nel campo "IDENTIFICATIVO OPERAZIONE" il numero di R.G. assegnato al ricorso tributario. Il pagamento rateale è ammesso nei limiti di cui al Regolamento Comunale approvato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 34 del 30 marzo 2017 come modificato dal successivo articolo.

Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un distinto versamento.

Dall'importo dovuto per la definizione, vanno scomutate le somme eventualmente già versate a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, purché non siano state oggetto di rimborso. Non si dà comunque luogo alla restituzione di quelle già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.

È esclusa la compensazione di cui all'art.17 del D.lgs. n. 241/97.

Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni recate dall'art. 5 della L. 130/2022 e dai commi 213 e segg. dell'art. 1 della L. 197/2022.

## Art. 7 Pagamento rateale

Su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico, è possibile la rateizzazione dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 30 marzo 2017, come modificata dal presente regolamento.

## Art. 8 - Modalità di rateizzazione

L'art. 4 comma 5 del Regolamento Comunale per la rateizzazione del pagamento dei carichi arretrati di tributi comunali approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 30 marzo 2017, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 572 della legge 30 dicembre 2021 n. 234 viene modificato, dimezzando il numero massimo di rate mensile per ciascuna fattispecie. A partire dall'anno 2024 inoltre, ai sensi e per gli effetti del medesimo dispositivo, non potranno comunque essere concesse rateizzazioni aventi più di 24 rate mensili.

Il comma 6 dell'art. 6 comma 6 del Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 30 marzo 2017 viene sostituito con il seguente: *“Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di due rate anche non consecutive il debitore decade automaticamente dal*

*beneficio della rateizzazione medesima con applicazione della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di tributi. In tal caso, l'intero importo residuo comunque non versato, è riscuotibile in unica soluzione unitamente alla sanzione di cui al precedente periodo e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La riscossione del relativo importo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento esistente per la riscossione coattiva.”*

L'art. 7 comma 1 del Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34/2017 viene sostituito dal seguente: *“Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso fissata dal Comune ai sensi dell'art. 1 comma 165 della legge 296 del 27 dicembre 2006, in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione”*.

La misura degli interessi di cui all'art. 1 comma 165 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 è fissata al tasso di interesse legale maggiorato di tre punti percentuali.

## Art. 9 – Misure di contrasto all'evasione dei tributi locali

Il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, nonché la ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive da parte degli Uffici Comunali competenti è subordinato alla regolarità del pagamento dei tributi dovuti al Comune di Avellino da parte dei soggetti richiedenti.

Il Comune prima di effettuare, a qualunque titolo, la liquidazione di un importo superiore a cinquemila euro, verifica se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di atti esecutivi emessi dal Comune di Avellino e divenuti definitivi o dal suo concessionario o comunque da crediti certi liquidi ed esigibili a favore del Comune di Avellino e, in caso affermativo, non procede al rilascio del visto di regolarità contabile e segnala la circostanza all'Ufficio Entrate o al concessionario che cura la riscossione, procedendo alla compensazione ai sensi degli artt. 1241 e seguenti del codice civile e della L. 27/12/2006 n. 296 art. 1 c. 167. Sono esclusi i soli casi analogamente previsti dall'art.48-bis D.P.R. n.602/73 e dalle circolari della Ragioneria Generale dello Stato, Nn. 22/2008 e 29/2009.

Il Dirigente del Settore Bilancio, Servizi Finanziari e tributi provvederà, con propria determinazione, alla definizione delle modalità attuative del presente articolo.

Documento di Consultazione



***Dibattito proposta n. 301 del 05/12/2022***

***Approvazione regolamento relativo alla definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti presso la Corte di cassazione e misure di contrasto all'evasione fiscale (art. 5 della legge n. 130/2022, art. 15-ter, DL n. 34/2019)***

Chiede la parola il Consigliere Guerriero.

**Consigliere GUERRIERO**

Grazie, Presidente. La proposta di delibera 301 del 2022, del 5 dicembre era precedente all'entrata in vigore della legge di stabilità che entra in vigore il 1° gennaio 2023. A mio avviso è possibile, alla luce delle variazioni indotte dall'approvazione della legge di stabilità, di introdurre ulteriori integrazioni a questa possibilità di regolamentare i giudizi tributari. È possibile quindi estendere, anche e non solo alla Cassazione come grado di giudizio, la possibilità di fare questa definizione agevolata anche agli altri gradi di giudizio, quindi al primo e al secondo grado.

Con il presente emendamento, che mi appresto a leggere per le parti che modificano il regolamento, noi consentiamo di poter definire e quindi avere una definizione agevolata anche di quei contenziosi che ci sono in primo e in secondo grado. Poiché parliamo di eventuali possibilità di riscossioni alla luce del fatto che la legge consente di eliminare le sanzioni e gli interessi sulle sanzioni, estendere la possibilità anche agli altri gradi di giudizio potrebbe essere una cosa utile al reperimento di ulteriori fondi. Quindi mi appresto a leggere la modifica del deliberato e anche le modifiche del regolamento stesso.

Ai sensi della proposta di deliberazione n. 301, completa dei pareri prescritti dalla norma si propone il seguente emendamento. All'oggetto della proposta di deliberazione cancellare le parole "presso la Corte di cassazione"; alla fine del primo capoverso, all'allinea 15 della pagina 2 della proposta, alle parole "o suo ente strumentale", dopo il punto aggiungere le parole... Presidente, le chiedo eventualmente di dare per letto interamente l'emendamento o, se l'aula ritiene, posso leggerlo...

*(Interventi fuori microfono)*

Consigliere Iacovacci, la delibera io già l'ho letta da diversi giorni, così come lei poteva leggerla già diversi giorni fa.

*(Interventi fuori microfono)*

**Presidente MAGGIO**

Allora la diamo per letta la delibera. Il Consigliere adesso ci legge l'emendamento. Consigliere Guerriero, prego. Rapidamente, poi procediamo alla votazione.

**Consigliere GUERRIERO**

Al "considerato che" cancellare le parole "presso la Suprema Corte di cassazione; al "considerato inoltre che" sostituire le parole "il citato articolo 5 della legge n. 130/2022, al comma 15 prevede" con le parole "le norme citate prevedono"; al "ritenuto che", secondo allinea, cancellare la parola "Suprema"; al primo punto del deliberato cancellare le parole "presso la Corte di cassazione" e dalle parole "convertito con modificazione dalla legge 21 settembre 2022, n. 142", aggiungere "ai sensi dell'articolo 1, commi da 186 a 205 e commi da 213 a 218, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio

pluriennale per il triennio 2023/2025, supplemento ordinario n. 43". Il deliberato così come emendato già è stato trascritto, quindi se vuole, Segretario, le fornisco il deliberato, così come modificato dall'emendamento e l'emendamento.

**Presidente MAGGIO**

Se vi sono interventi sull'emendamento richiesto dal Consigliere Guerriero. No. Quindi procediamo alla votazione.

*(Votazione per appello nominale)*

Favorevoli	18
Contrari	03
Astenuti	00

Il Consiglio approva.

Si passa adesso alla votazione della proposta n. 301, così come emendata.

*(Votazione per appello nominale)*

Favorevoli	17
Contrari	04
Astenuti	00

Il Consiglio approva.

Immediata eseguibilità.

*(Votazione per appello nominale)*

Favorevoli	17
Contrari	04
Astenuti	00

Il Consiglio approva.

## EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 301 DEL 05/12/2022

Al testo della proposta di deliberazione n. 301 del 05/12/2022 completa dei pareri prescritti dalla norma si propone il seguente emendamento:

all' oggetto della proposta di deliberazione cancellare le parole **"PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE"**

alla fine del primo capoverso alinea n. 15 della pagina 2 della proposta, alle parole "...o suo ente strumentale" dopo il punto aggiungere le parole:

**"VISTA la LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. (GU Serie Generale n.303 del 29-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 43) che all'art. 1 commi da 213 a 218 prevede :**

**<< 213. In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205, nelle controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30 giugno 2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte, perfezionatasi ai sensi del comma 215, di tutte le pretese azionate in giudizio.**

**214. La definizione transattiva di cui al comma 213 comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.**

**215. La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti.**

**216. E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La rinuncia agevolata non da' comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché' eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione transattiva.**

**217. Alla rinuncia agevolata di cui al comma 213 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 390 del codice di procedura civile.**

**218. Sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte:**

**a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;**

**b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.>>**

**CONSIDERATO che le disposizioni previste dai commi da 186 a 205 della richiamata L. n. 197/2022 invocano i principi e le procedure già previste dall'art. 5 della L. n. 130/2022 così come modificata ed integrata, come ribadito in particolare dal comma 204 della L. n. 197/2022;**

**VISTO l'art. 1 comma 205 della citata L. 197/2022 che così recita:**

**<< 205. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.>>.**

**VISTI i commi dal n. 186 al 205 dell'art. 1 della più volte citata L. n. 197/2022 che disciplinano minuziosamente una serie di strumenti volti ad instaurare la definizione agevolata del contenzioso tributario, in tutti i gradi di giudizio, applicabile anche, ai sensi del comma 205 della medesima legge, con la forma regolamentare richiamando le disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.**

**CONSIDERATA la prevista alternatività per la definizione agevolata delle controversie di natura tributaria in tutti i gradi di giudizio, ritenuto applicabili anche agli Enti Locali mediante approvazione di apposito Regolamento ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 446 del 1997;"**

- al CONSIDERATO che... cancella le parole **"presso la Suprema Corte di Cassazione"**
- al CONSIDERATO INOLTRE CHE, sostituire le parole "...il citato art. 5 della L. 130/2022 al comma 15 prevede..." con le parole **" le norme citate prevedono"**;
- al RITENUTO che, seconda alinea, cancellare le parole **"Suprema"**
- al primo punto del deliberato, cancellare le parole **"presso la corte di cassazione"** ed alle parole "... convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 AGGIUNGERE **" ed ai sensi dell'art. 1 commi da 186 a 205 e dai commi da 213 a 218 della LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 pubblicata in GU Serie Generale n.303 del 29-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 43."**

#### MODIFICHE AL TESTO REGOLAMENTARE

Il testo del frontespizio del Regolamento va così modificato:

"REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI GIUDIZI TRIBUTARI PENDENTI PRESSO TUTTE LE GIURISDIZIONI TRIBUTARIE E PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE E MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE (ART. 5 DELLA L. 130/2022 - ART. 15 TER D.L. 34/2019)" aggiungere **"ART. 1 COMMII 186 E SEGG. L. 197/2022"**.

Al testo del Sommario del regolamento riportare le seguenti modifiche:

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Tributi per i quali è applicabile la definizione agevolata

Art. 3 - Controversie definibili

Art. 4 - Istanza della controparte

Art. 5 - Perfezionamento della definizione e versamento

Art. 6 - Pagamento

Art. 7 - Pagamento rateale

Art. 8 - Modalità di rateizzazione

Art. 9 - Misure di contrasto all'evasione fiscale

- All'art. 1 del Regolamento, alle parole "...della L. 130/2022" AGGIUNGERE **" e dei commi da 186 a 205 e da 213 e segg. dell'art. 1 della L. 197/2022,"** e cancella le parole **"presso la Corte di Cassazione"**

- All'art. 3 del Regolamento sostituire le parole "16 settembre 2022" con le parole "**01 gennaio 2023**" e sostituire le parole "la Corte di Cassazione" con le parole "**presso tutte le giurisdizioni tributarie di ogni grado compresa la Corte di Cassazione**" inoltre cancella le parole "**e per le quali la parte impositrice: 1. Risultati integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore della controversia sia non superiore a 100.000 euro; 2. Risultati soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore della controversia sia non superiore a 50.000 euro;**"
- All'art. 4 del Regolamento cancella le parole "**in Cassazione**" e sostituire al primo capoverso le parole "16 gennaio 2023" con le parole "**16 marzo 2023**" e al secondo capoverso sostituire le parole "16 gennaio 2023" con le parole "**16 marzo 2023**" inoltre cancella all'ultimo capoverso dello stesso articolo "**innanzi la Corte di Cassazione**"
- All'art. 5 del Regolamento primo capoverso sostituire le parole "...dai commi 1 e 2 dell'art. 5 della L. 130/2022" con le parole "**dalle vigenti norme**"
- All'art. 6 del Regolamento primo capoverso cancella le parole "**dalla Corte di Cassazione**" e all'ultimo capoverso alle parole "...recate dall'art. 5 della L. 130/2022" sostituisci con le parole "**e dai commi 213 e segg. dell'art. 1 della L. 197/2022**"

Documento di Consultazione

**COMUNE DI AVELLINO**

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI GIUDIZI TRIBUTARI PENDENTI PRESSO LA  
CORTE DI CASSAZIONE E MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE**

(ART. 5 DELLA L 130/2022 - **ART. 15 TER D.L. 34/2019**)

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)

## Sommario

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 - Tributi per i quali è applicabile la definizione agevolata.....	3
Articolo 3 - controversie definibili.....	3
Articolo 4 - Istanza della controparte.....	4
Art. 5 - Perfezionamento della definizione e versamento.....	4
Art. 6 - Pagamento.....	5
Art. 7 Pagamento rateale.....	5
Art. 8 - adeguamento interessi.....	5
Art. 9 - Disposizioni applicabili.....	6

Documento di Consultazione

## REGOLAMENTO COMUNALE

### Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 ed in attuazione dell'art. 5, comma 15, della L. 130/2022, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti presso la Corte di Cassazione in cui è parte il Comune di Avellino o la sua concessionaria nonché, in attuazione dell'art. 15 ter del Decreto-legge del 30/04/2019 n. 34, l'adozione di misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali.

### Art. 2 - Tributi per i quali è applicabile la definizione agevolata

La definizione agevolata di cui al presente regolamento si applica a tutti i tributi locali per i quali il Comune di Avellino è soggetto attivo, indipendentemente dal soggetto a cui sia stata attribuita, nelle forme di legge, la gestione degli stessi.

### Art. 3 – controversie definibili

La definizione agevolata disciplinata dal presente regolamento può essere applicata esclusivamente alle controversie tributarie pendenti al 16 settembre 2022 presso la Corte di Cassazione, nelle quali è parte il Comune di Avellino quale ente impositore o la sua concessionaria e per le quali la parte impositrice:

1. risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore della controversia sia non superiore a 100.000 euro;
2. risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore della controversia sia non superiore a 50.000 euro.

Per valore della controversia si intende l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento. Per le controversie relative esclusivamente a sanzioni non collegate al tributo, il valore della lite è determinato dall'importo delle stesse.



Non possono essere definite con le agevolazioni previste dal presente regolamento le controversie per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo tributario si sia concluso con pronuncia definitiva.

La soccombenza va valutata in relazione al singolo atto impugnato. In caso di totale soccombenza del contribuente, in entrambi i gradi di giudizio, non è prevista la possibilità di definizione.

## Art. 4 - Istanza della controparte

La controparte del Comune di Avellino o della sua concessionaria in una controversia tributaria pendente in Cassazione può presentare, entro e non oltre il 16 gennaio 2023, specifica istanza di applicazione della definizione agevolata disciplinata dal presente regolamento.

La domanda di definizione agevolata della controversia deve essere presentata entro il 16 gennaio 2023 su modello predisposto dal Comune di Avellino (Modello A) reso disponibile sul proprio sito istituzionale e sul sito della concessionaria ed essere notificata tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo PEC del Comune di Avellino [ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it](mailto:ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it)

Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo, con allegata la copia di un documento di identità del firmatario dell'istanza nonché il Mod. F24 semplificato quietanzato.

Detta domanda deve essere presentata dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, il quale, intende definire i giudizi tributari pendenti innanzi la Corte di Cassazione ai sensi della normativa vigente.

## Art. 5 - Perfezionamento della definizione e versamento

La definizione della controversia si perfeziona con la tempestiva presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti determinati in relazione a quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 5 della L 130/2022, salvo l'eventuale diniego.

In caso di rateizzazione dell'importo dovuto la definizione della controversia si perfeziona con il pagamento della prima rata e, per i casi ove questo è richiesto, con la presentazione della garanzia mediante polizza fideiussoria di cui all'art. 4 comma 5 ultimo capoverso del regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30 marzo 2017.

La esatta determinazione di quanto dovuto avviene in autoliquidazione da parte del contribuente.

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

L'eventuale diniego della definizione va notificato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di Cassazione.

## Art. 6 - Pagamento

Il pagamento deve avvenire in un'unica soluzione a mezzo Mod. F24 semplificato riportando nella sezione "MOTIVI DEL PAGAMENTO" nel campo "IDENTIFICATIVO OPERAZIONE" il numero di R.G. assegnato al ricorso tributario dalla Corte di Cassazione. Il pagamento rateale è ammesso nei limiti di cui al Regolamento Comunale approvato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 34 del 30 marzo 2017 come modificato dal successivo articolo.

Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un distinto versamento.

Dall'importo dovuto per la definizione, vanno scomutate le somme eventualmente già versate a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, purché non siano state oggetto di rimborso. Non si dà comunque luogo alla restituzione di quelle già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.

È esclusa la compensazione di cui all'art.17 del D.lgs. n. 241/97.

Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni recate dall'art. 5 della L 130/2022.

## Art. 7 Pagamento rateale

Su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico, è possibile la rateizzazione dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 30 marzo 2017, come modificata dal presente regolamento.

## Art. 8 - Modalità di rateizzazione

L'art. 4 comma 5 del Regolamento Comunale per la rateizzazione del pagamento dei carichi arretrati di tributi comunali approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 30 marzo 2017,

ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 572 della legge 30 dicembre 2021 n. 234 viene modificato dimezzando il numero massimo di rate mensile per ciascuna fattispecie. A partire dall'anno 2024 inoltre, ai sensi e per gli effetti del medesimo dispositivo, non potranno comunque essere concesse rateizzazioni aventi più di 24 rate mensili.

Il comma 6 dell'art. 6 comma 6 del Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 30 marzo 2017 viene sostituito con il seguente: *“Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di due rate anche non consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima con applicazione della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di tributi. In tal caso, l'intero importo residuo comunque non versato, è riscuotibile in unica soluzione unitamente alla sanzione di cui al precedente periodo e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La riscossione del relativo importo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento esistente per la riscossione coattiva.”*

L'art. 7 comma 1 del Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34/2017 viene sostituito dal seguente: *“Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso fissata dal Comune ai sensi dell'art. 1 comma 165 della legge 296 del 27 dicembre 2006, in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione”*.

La misura degli interessi di cui all'art. 1 comma 165 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 è fissata al tasso di interesse legale maggiorato di tre punti percentuali.

## **Art. 9 – Misure di contrasto all'evasione dei tributi locali**

Il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, nonché la ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive da parte degli Uffici Comunali competenti è subordinato alla regolarità del pagamento dei tributi dovuti al Comune di Avellino da parte dei soggetti richiedenti.

Il Comune prima di effettuare, a qualunque titolo, la liquidazione di un importo superiore a cinquemila euro, verifica se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di atti esecutivi emessi dal Comune di Avellino e divenuti definitivi o dal suo concessionario o comunque da crediti certi liquidi ed esigibili a favore del Comune di Avellino e, in caso affermativo, non procede al rilascio del visto di regolarità contabile e segnala la circostanza

all'Ufficio Entrate o al concessionario che cura la riscossione, procedendo alla compensazione ai sensi degli artt. 1241 e seguenti del codice civile e della L. 27/12/2006 n. 296 art. 1 c. 167. Sono esclusi i soli casi analogamente previsti dall'art.48-bis D.P.R. n.602/73 e dalle circolari della Ragioneria Generale dello Stato, Nn. 22/2008 e 29/2009.

Il Dirigente del Settore Bilancio, Servizi Finanziari e tributi provvederà, con propria determinazione, alla definizione delle modalità attuative del presente articolo.

Documento di Consultazione



**Comune di Avellino**  
**Collegio dei Revisori dei Conti**

**Verbale n. 269 del 05 dicembre 2022**

**Oggetto:** Proposta di delibera n. 301 del 05/12/2022 avente ad oggetto: “*approvazione regolamento relativo alla definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti presso la corte di cassazione e misure di contrasto all’evasione fiscale (art. 5 della l. 130/2022 - art.15 ter d.l. 34/2019)*”

L’anno 2022, il giorno 05 del mese di dicembre alle ore 17:00, riprendendo l’attività già svolta nelle precedenti riunioni, presso lo studio del Presidente, in Benevento si è riunito il Collegio dei Revisori del Comune, composto da:

dott. Alessandro Trusio	Presidente
dott. Raffaele Pia	Componente
dott. Angelo Michele Grasso	Componente

**PREMESSO**

che tramite posta elettronica certificata prot. n. 0102585/2022 del 05/12/2022 veniva trasmessa la proposta in oggetto.

**VISTO**

- l’articolo 239 del TUEL;
- il regolamento di contabilità;

Esaminata la proposta in oggetto ed il regolamento, composto complessivamente da n. 09 (nove) articoli;

**CONSIDERATO**

che la proposta riporta i pareri di regolarità (*ex art. 49 TUEL*) tecnica e contabile del Dirigente del Settore Bilancio e Servizi Finanziari.

Il Collegio


**ESPRIME**

**PARERE FAVOREVOLE** alla proposta di approvazione regolamento relativo alla definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti presso la corte di cassazione e misure di contrasto all’evasione fiscale (art. 5 della L. 130/2022 - art.15 ter d.l. 34/2019).

La riunione si conclude alle ore 18:30 del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto all’unanimità.

**Il Presidente**  
dott. Alessandro Trusio



**Il Componente**  
dott. Angelo Michele Grasso



**Il Componente**  
dott. Raffaele Pia





Con riferimento alla proposta n. 301 del 05/12/2022 il Segretario Generale rende il parere favorevole di conformità dell'atto all'ordinamento giuridico espresso ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs 267/2000.

Documento di Consultazione

Il Segretario Generale  
Dott. Vincenzo Lissa



# Comune di Avellino

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI GIUDIZI TRIBUTARI PENDENTI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE E MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE (ART. 5 DELLA L 130/2022 - ART. 15 TER D.L. 34/2019)

Il Dirigente del BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Avellino, 06/12/2022



# Comune di Avellino

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI GIUDIZI TRIBUTARI PENDENTI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE E MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE (ART. 5 DELLA L 130/2022 - ART. 15 TER D.L. 34/2019)

Il Dirigente del BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Avellino, 06/12/2022

Documento di Consultazione



Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente del Consiglio  
UGO MAGGIO

Segretario Generale  
VINCENZO LISSA

---

### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Avellino, 09/02/2023

---

### ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 23/01/2023, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

---

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 6/2023 è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N° 82/2005.

Avellino, li \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio

---

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.